

COMUNE DI TROVO
PROVINCIA DI PAVIA
Tel. 0382/928051 Fax. 0382/930584
Posta elettronica segreteria@comune.trovo.pv.it

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.....

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Finalità del Servizio**
- Art. 3 - Istituzione e svolgimento del servizio**
- Art. 4 – Utenti del servizio**

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

- Art. 5 - Modalità di accesso**
- Art. 6 - Lista d'attesa**

TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

- Art. 7 - Quote a carico degli utenti e modalità di pagamento**

TITOLO IV INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 8 - Sospensione del servizio**
- Art. 9 - Cessazione del servizio**

TITOLO V NORME FINALI

- Art. 10 - obblighi dell'utente**
- Art. 11 - Trattamento dati personali**
- Art. 12 – Entrata in vigore**

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per:
 - a) L'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione pasti a domicilio;
 - b) L'ammissione degli utenti al servizio;
 - c) La compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti;
 - d) L'interruzione del servizio

ART. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Il Pasto a domicilio è un servizio complementare all' "Assistenza Domiciliare" volto a dare risposte assistenziali di tipo sociale al fine di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare;
2. L'intervento offerto intende prevenire e rimuovere situazioni di bisogno ad evitare, quanto possibile, ricoveri impropri in strutture sanitarie od in case di riposo;

ART. 3 ISTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune si fa carico del servizio di distribuzione pasti a domicilio degli utenti in funzione dell'organizzazione dello stesso che verrà valutato periodicamente dall'Ufficio Servizi Sociali tenuto conto della disponibilità delle risorse;
2. Il servizio consiste nella preparazione diretta od a mezzo di ditte fornitrici di ristorazione e consegna a domicilio di un pasto completo a mezzogiorno;
3. Viene erogato durante tutto l'anno, secondo il calendario scolastico in vigore per la Regione Lombardia;
4. Il menù giornaliero composto da un pasto completo, è uguale per tutti gli utenti, è conforme alla normativa sanitaria vigente ed è preparato da mese o ditte di ristorazione collettiva con le quali il Comune previa opportuna gara stipulerà apposite convenzioni.
5. Il pasto è distribuito in appositi contenitori igienici e termici;
6. Il trasporto, la consegna a domicilio dei pasti può essere effettuato:
 - a) Mediante l'impiego di personale della ditta fornitrice del pasto;
 - b) Altro personale individuato dall'Ente Locale;
7. L'ufficio Servizi Sociali del Comune provvede:
 - a) Alla verifica dei pasti erogati per ogni singolo utente, alla definizione annuale dell'effettivo impegno di spesa sostenuto dall'Amministrazione Comunale;
 - b) Al controllo regolare del servizio;
 - c) Alla sospensione e/o cessazione del servizio nei casi previsti da questo regolamento.
8. L'ufficio Servizi Sociali all'atto dell'accettazione informa l'utente delle modalità di funzionamento del servizio;
9. Qualora l'utente non abbia preventivamente provveduto ad informare (tramite modulistica) l'Ufficio Preposto, di una temporanea sospensione dell'erogazione del pasto lo stesso verrà addebitato all'interessato nel caso di mancato ritiro di n. 3 pasti, l'Ufficio Servizi Sociali provvederà alla sospensione del servizio.

ART. 4
UTENTI DEL SERVIZIO

1. Destinatari del servizio sono i cittadini residenti nel Comune di Trovo che si trovino nella condizione di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento del pasto giornaliero, sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona e del suo nucleo familiare. In particolare sono destinatari:
 - a) Le persone anziane (> 65 anni) con ridotta capacità di autonomia o disabili, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità;
 - b) Persone sole portatrici di handicap psichico, fisico o sensoriale di cui alla Legge 104/92 e s.m.i.;
 - c) Le persone di qualsiasi età sole, che si trovino in condizione di temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti.

Il servizio verrà attivato alle persone di cui ai precedenti punti a-bc verrà loro sospeso con il venir meno dei requisiti ivi indicati.

TITOLO II
AMMISSIONE AL SERVIZIO

ART. 5
MODALITA' DI ACCESSO

1. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli utenti interessati
2. La richiesta d'accesso al servizio è presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, mediante la compilazione dell'apposito modulo predisposto dal Comune e disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali
Entro 8 giorni dall'acquisizione della domanda l'Ufficio Servizi Sociali:

- Provvede all'istruttoria della stessa ed all'accertamento del possesso dei requisiti ivi al precedente art. 3;
- Decide in ordine all'ammissione o meno del servizio;
- In caso di non accoglimento della domanda comunica per iscritto al richiedente l'eventuale motivazione del diniego;
- In caso di accoglimento in forma tempestivamente l'interessato, specificando le modalità di organizzazione del servizio ed il costo da sostenere;

Ai fini dell'istruttoria di cui sopra l'Ufficio può richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni ai soggetti richiedenti,

3. L'ammissione al servizio comporta da parte del richiedente l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

ART. 6
GRADUATORIA

Nel caso in cui le richieste pervenute superino il numero massimo degli utenti ammissibili al servizio, come previsto dal precedente art. 3 verrà predisposta dal Responsabile del procedimento, una graduatoria, per la valutazione dell'ammissione allo stesso, sulla base dei seguenti criteri:

- Data di presentazione della richiesta,
- Età anagrafica del soggetto,
- Presenza o meno della rete familiare
- Presenza di parziale e/o totale non autosufficienza.

TITOLO II COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

ART. 7 QUOTE A CARICO DEGLI UTENTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Gli utenti del servizio sono tenuti a partecipare alle spese tramite il pagamento della quota intera pari al costo complessivo del singolo pasto (comprensivo di trasporto);
2. Le eventuali variazioni del costo del servizio saranno preventivamente comunicate all'utenza;
3. Il pagamento del servizio deve essere effettuato a mezzo bollettino di ccp intestato alla Tesoreria Comunale dell'Ente;
4. L'utente dovrà riconoscere anche il costo dei pasti non ritirati, ovvero respinti senza preavviso, di cui all'art. 3, comma 9 ed art. 8 comma 4.;
5. In caso di mancato pagamento della quota l'Ufficio provvederà all'invio di un solo avviso per sollecitare gli interessati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di invio del medesimo;
6. Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra, l'Ufficio Servizi Sociali provvede alla sospensione del servizio ed alla riscossione coattiva del dovuto e non versato;
7. La riduzione della quota intera dovuta potrà essere applicata ad utenti con ISEE < a € 7.000/00=;

TITOLO IV INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 8 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio può essere sospeso su richiesta direttamente all'utente, purché ne faccia pervenire una comunicazione scritta all'Ufficio Servizi Sociali almeno 5 giorni prima della data dalla quale intende sospenderlo (salva la possibilità di poterlo comunque sospendere anche prima per comprovati casi di impossibilità a conoscere in anteprima la data di sospensione). Tale sospensione avrà validità a partire dal sesto giorno successivo alla ricezione della richiesta. Il periodo di sospensione dovrà riportare data di inizio e fine dello stesso, pena l'iscrizione nell'eventuale lista d'attesa.
2. La sospensione del servizio oltre che essere possibile come previsto dal precedente art. 3 comma 9 può avvenire per facoltà dell'Amministrazione Comunale, in casi di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo; in tal caso sarà data comunicazione scritta agli utenti

interessati almeno 5 giorni prima. La successiva ripresa del servizio verrà comunicata in forma scritta.

3. Nei periodo di sospensione del servizio chiesti dall'utente superiori a 15 giorni, sarà facoltà dell'Ufficio Servizi Sociali provvedere all'inserimento di situazioni di emergenza qualora si presentassero, per la durata del periodo di assenza dell'utilizzatore del servizio.
4. Nel caso di mancata comunicazione in tempo utile, così come indicato nei punti precedenti del presente art.8, i pasti preparati e consegnati, anche se non ritirati e/o consumati, dovranno ugualmente essere pagati.

ART. 9 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio pasti a domicilio cessa in caso di:
 - a) Rinuncia scritta dell'utente e/o dei suoi familiari
 - b) Decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso un Istituto
 - c) Qualora vengano meno i requisiti d'ammissione al servizio.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 10 DOVERI DELL'UTENTE

L'utente dovrà:

1. Mantenere in buone condizioni i contenitori che gli vengono consegnati e restituirli nelle medesime condizioni in cui gli vengono affidati;
2. Rispettare gli orari stabiliti per la consegna dei pasti, ed alla restituzione dei relativi contenitori;

Art. 11 RISERVATEZZA SUI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

1. I dati personali degli utenti di cui al presente regolamento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale di cui farà parte integrante.